

N. 3319

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BARBOLINI, MORANDO, GIARETTA, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2012

Disposizioni per la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni primari e per i lavori di manutenzione ordinaria della casa, dell'automobile, delle moto e per la cura della persona, nonché per la riduzione dell'aliquota IVA relativa a tali prestazioni

Onorevoli Senatori. – La crisi economica e finanziaria internazionale che ha duramente colpito il nostro Paese impone l'adozione di iniziative volte a garantire la stabilità delle finanze pubbliche e a creare opportunità di sviluppo sostenendo, in particolar modo, le imprese e le famiglie oggi sottoposte ad un'elevata pressione fiscale.

All'interno del contesto nazionale va altresì evidenziato come il raggiungimento degli obiettivi di controllo dei conti pubblici e della crescita è oggi messa a rischio dal deprecabile fenomeno dell'evasione fiscale, che nel nostro Paese rappresenta un fenomeno molto diffuso, difficilmente controllabile, che causa una perdita ingiustificata per l'Erario ed una grave e ingiusta sperequazione tra i contribuenti che pagano le tasse e quelli che evadono.

Tale fenomeno si manifesta sotto diverse forme, come il mancato rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura da parte di esercizi commerciali ed imprese che avrebbero invece l'obbligo di rilasciarli. Con tale comportamento gli evasori provocano, inoltre, una vera e propria concorrenza sleale verso gli esercenti e le imprese che invece assolvono ai propri obblighi con l'Erario.

I controlli su questa tipologia di evasione, pur raggiungendo risultati sempre più efficaci, restano tuttavia di estrema complessità, sia per l'ampiezza del fenomeno, sia per l'oggettiva impossibilità, da parte degli organi preposti, di poter riscontrare scrupolosamente l'evasione nelle molteplici modalità con le quali si manifesta.

In questo senso appare opportuno ampliare la gamma degli strumenti per contrastare con maggiore efficacia l'evasione. A ciò può contribuire l'esperienza maturata in altri Paesi, anche europei, che da tempo permettono forme più o meno avanzate di contrasto di interessi fra il contribuente che acquista beni o richiede prestazioni di opere e chi vende o presta il servizio o l'opera, consentendo ai primi la deduzione dal reddito annuale di scontrini, di ricevute fiscali e fatture per l'acquisto di determinati beni, solitamente beni primari, e ai secondi di adempiere ai propri doveri con l'Erario. Attraverso questo sistema si permette ai contribuenti di godere di sgravi fiscali e di incentivare i consumi e l'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole fiscali.

Nel merito, al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge si prevede la possibilità per il contribuente di dedurre, dal reddito delle persone fisiche, una quota, pari a un massimo del 10 per cento e fino a 5.000 euro, delle spese sostenute e documentate per beni di prima necessità. L'importo della deduzione è valido solo per i redditi fino a 50.000 euro e può essere differenziato in base al numero di figli di ciascuna famiglia. Con tale misura, pertanto, sarà possibile sia incentivare i consumi dei beni di prima necessità, sia combattere l'evasione fiscale, in quanto il consumatore finale è incentivato, allo scopo di dedurre le spese sostenute, a richiedere l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Analogamente, sempre al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge si prevede la possibilità per il contribuente di dedurre, dal reddito delle persone fisiche, una quota, pari a un massimo del 10 per cento e fino a 7.500 euro, delle spese sostenute e documentate per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione, effettuati solitamente da artigiani, idraulici, elettricisti, falegnami, tappezzieri, presso l'unità immobiliare adi-

bita ad abitazione principale del contribuente, nonché quelle sostenute per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti ad automobili, motociclette e biciclette e per le spese sostenute per cure e visite mediche specialistiche e dentistiche.

L'intervento appena descritto si rende necessario da un lato per contrastare il crescente fenomeno dell'evasione fiscale legato a tali tipologia di attività, che si configurano nella frequente mancata emissione di fatture da parte di artigiani e professionisti, con grave danno per l'Erario, e dall'altro per riequilibrare il carico fiscale in favore delle famiglie.

Per rendere più efficace la disposizione si prevede, all'articolo 2, la possibilità per i prestatori di servizi ed opere di fatturare gli interventi di manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, di riparazione di auto, moto e biciclette e di cure e visite specialistiche e dentistiche, con l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento. Con tale misura, pertanto, viene incentivato il comportamento

volto all'emissione della fattura da parte del prestatore di servizi ed opere.

Nell'ambito di questo scenario, il presente provvedimento può rappresentare un primo passo verso una più decisa azione di contrasto all'evasione fiscale; infatti, dare la possibilità ai contribuenti di dedurre dal reddito complessivo, ai fini delle dichiarazioni IR-PEF, le spese sostenute per interventi di manutenzione e riparazione presso la propria abitazione principale, avrebbe il vantaggio di indurre i consumatori stessi a richiedere l'emissione dei documenti fiscali attestanti dette spese, al fine di poterle portare in deduzione, costringendo così il prestatore delle opere ad emettere regolare fattura.

Appare pertanto evidente che, attraverso le attuali procedure informatiche in dotazione all'amministrazione finanziaria, sarà anche più facile incrociare i dati dichiarati dai consumatori con quelli delle aziende, rilevando immediatamente eventuali discordanze o non conformità.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi brevi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e per lavori di manutenzione ordinaria e riparazione di case, automobili, moto, biciclette e per spese mediche)

- 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
- «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di 5.000 euro, delle spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 50.000 euro. Per le famiglie con figli, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli.

3-quater. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di 7.500 euro, delle spese documentate complessivamente sostenute dal contribuente per:

- a) l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- *b*) l'effettuazione di lavori di riparazione di automobili, moto e biciclette;
- c) l'effettuazione di cure e visite mediche specialistiche e dentistiche.».

- 2. La deduzione di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 50.000 euro.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, in relazione alla composizione del nucleo familiare, nonché l'elenco dei beni il cui costo può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle predette disposizioni.
- 4. Le spese di cui al comma 3-quater dell'articolo 10 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, possono essere portate in deduzione esclusivamente previa esibizione della fattura contenente la specificazione della natura, della quantità e della qualità dei lavori o delle prestazioni eseguite e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Art. 2

(Modifiche alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

- 1. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies) sono aggiunti i seguenti:
- «127-undevicies). le prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette;

127-vicies). le prestazioni di cure e visite mediche specialistiche e dentistiche

svolte negli studi privati del medico professionista».

Art. 3.

(Sanzioni)

- 1. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 3-quater dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
- 2. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 3-quater dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, senza averne il titolo e deducono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a dieci volte la somma illegittimamente dedotta.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

- 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2012, 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivante dall'attuazione del comma 2.
- 2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 75 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per ogni anno del triennio, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.